



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

Emanato con D.R. n. 127 del 06/05/2013;
integrato e modificato con D.R. n. 76 del 24/02/2015;
con D.R. n. 215 del 13/04/2017;
con D.R. n. 676 del 16/11/2020;
con D.R. n. 586 del 02/09/2022;
e con D.R. n. 837 del 29/11/2023.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna, nel seguito denominata Scuola, persegue, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del proprio Statuto e dalla legislazione vigente la valorizzazione dei risultati delle ricerche sviluppate presso le proprie strutture, anche attraverso il sostegno alla nascita e allo sviluppo di spin-off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo che forniscono prodotti, prototipi e servizi ad elevato valore aggiunto come descritti al successivo art. 4.
2. Il presente Regolamento definisce per le imprese spin-off:
 - la tipologia, i requisiti e la procedura di costituzione/accreditamento;
 - le modalità per la verifica periodica della permanenza dei requisiti per il mantenimento dello status di impresa spin-off;
 - i criteri generali per la disciplina dei rapporti con la Scuola;
 - le modalità di accesso ai servizi messi a disposizione dalla Scuola;
 - le modalità e le condizioni per la partecipazione della Scuola, degli Istituti, dei Centri di ricerca interdisciplinari o di altre strutture di ricerca e del personale della Scuola all'impresa spin-off.

Art. 2 (Ufficio di Trasferimento Tecnologico Congiunto e composizione e funzioni della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico)

1. L'Ufficio di Trasferimento Tecnologico Congiunto è costituito dalla Scuola Superiore Sant'Anna, dalla Scuola Normale Superiore, dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca, dalla Scuola IUSS; l'Ufficio svolge attività inerenti al tema della valorizzazione della ricerca e del Trasferimento Tecnologico così come definite da apposito decreto e successive modifiche. All'Ufficio potranno aderire altre Scuole o Istituzioni.
2. L'Ufficio svolge le sue attività avvalendosi degli uffici di Trasferimento Tecnologico delle Istituzioni aderenti, in una struttura reticolare. Per la Scuola tale ufficio è l'U.O. Valorizzazione Ricerca.
3. Coerentemente con la costituzione dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico Congiunto è istituita una Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico avente compiti istruttori e composta da personale docente e/o ricercatore delle Istituzioni aderenti.
4. Il Consiglio di amministrazione nomina la/il rappresentante per la Scuola della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico. La Commissione è composta da un nucleo fisso



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

costituito da una/un rappresentante per ciascuna Istituzione che abbia aderito all'Ufficio di Trasferimento Tecnologico Congiunto e da altri componenti, anche esterni, in numero variabile, nominati di volta in volta tendenzialmente dalla Istituzione che propone la pratica, in base ad esigenze specifiche. Per lo svolgimento delle proprie competenze all'interno della Scuola, la Commissione si avvale del supporto dell'U.O. Valorizzazione Ricerca.

5. La Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico ha compiti istruttori per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) definire i tempi e i modi delle attività inerenti alle tematiche relative al Trasferimento Tecnologico, secondo le linee guida della policy condivisa dalle Istituzioni aderenti;
- b) esprimere pareri in merito alle tematiche emerse in seno alle Istituzioni aderenti e inerenti la gestione della proprietà intellettuale e la creazione d'impresa;
- c) su proposta del Comitato etico Congiunto, condurre specifica attività di monitoraggio su progetti di ricerca sottoposti allo stesso per una valutazione etica.

La Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico è competente per ogni altra funzione definita dal presente Regolamento.

6. Le decisioni finali relative agli argomenti di competenza della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico spetteranno agli Organi delle Istituzioni aderenti.

7. Il coordinamento dei lavori della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico è della Scuola Superiore Sant'Anna, salvo diversa disposizione.

Art. 3

(Acquisizione dello status)

1. Si definisce *impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna* una società costituita sulla base di entrambi i seguenti requisiti: (a) su iniziativa del personale della Scuola indicato nel successivo comma 3 e (b) con l'obiettivo di *valorizzare* risultati della ricerca ottenuti negli Istituti e nei Centri di ricerca interdisciplinari o di altre strutture di ricerca della Scuola, e di metodologie innovative ivi sviluppate tramite:

- i. licenza di brevetti o di know-how di proprietà della Scuola Superiore Sant'Anna;
- ii. attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, prototipi o servizi innovativi.

2. Il personale della Scuola può prendere parte alle imprese citate nel presente articolo sia tramite partecipazione al capitale sociale che contribuendo direttamente alle attività, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e dai Regolamenti della Scuola.

3. Ai fini di quanto previsto nel presente Regolamento, per personale della Scuola si intendono:

- le/i docenti e le ricercatrici e i ricercatori della Scuola;
- le/gli allieve/i PhD, le/i titolari di borse studio e di ricerca, le/gli affiliate/i e le/gli assegniste/i della Scuola;
- le/gli allieve/i dei corsi ordinari e le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea magistrale della Scuola;
- il personale tecnico-amministrativo della Scuola;
- il personale di ricerca a contratto che collabora continuativamente a vario titolo da almeno tre anni con la Scuola.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

4. Ai fini della costituzione e autorizzazione di spin-off promosse da allievi/e ordinari/e, PhD e studenti e studentesse di corsi di laurea magistrale gli/le stessi/e dovranno presentare la proposta tramite un/a docente. Il/La docente, che assume la funzione di garante della validità del progetto d'impresa, presenta la proposta alla propria struttura di afferenza, che assume il ruolo di struttura di riferimento ai fini della procedura come descritta all'art. 4 comma 2 lettera l.
5. In caso di accoglimento della proposta (presentata secondo la procedura indicata nel successivo art. 4 comma 2) e sulla base di quanto previsto nel presente Regolamento, l'impresa potrà qualificarsi, anche nei confronti di terzi, come "impresa spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna".
6. Le imprese spin-off della Scuola possono utilizzare tale qualifica, nonché un logo appositamente predisposto dalla Scuola stessa, previo impegno a sollevare la Scuola da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del nome e del logo e previa informativa alla Scuola sull'uso del logo, con la regola del silenzio assenso entro un termine di 30 giorni dall'invio dell'informativa stessa per l'approvazione.
7. L'autorizzazione alla costituzione di impresa spin-off della Scuola (secondo la procedura prevista nell'art. 4 è obbligatoria per le/i/ docenti, le ricercatrici e i ricercatori che vogliano svolgere l'esercizio del commercio e dell'industria e assolve alla condizione richiesta dall'art. 6 comma 9 della Legge n. 240 del 2010.
8. L'autorizzazione alla costituzione di impresa spin-off della Scuola (secondo la procedura prevista nell'art. 4) è obbligatoria per il personale tecnico amministrativo.

Art. 4 (Procedura di accreditamento)

1. La proposta di accreditamento di un'impresa spin-off deve essere formulata dal personale della Scuola partecipante all'impresa spin-off approvata dall'Istituto o dal Centro di ricerca interdisciplinare o di altra struttura di ricerca di provenienza dei soci proponenti e ricevere il parere della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico di cui all'art. 2. La proposta viene quindi esaminata dal Senato Accademico e, in caso di parere favorevole, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza dei suoi membri.
2. La proposta deve specificare:
 - a) la forma giuridica dell'impresa;
 - b) gli obiettivi che si intendono perseguire;
 - c) il piano finanziario per il triennio successivo alla costituzione;
 - d) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - e) il carattere innovativo del progetto;
 - f) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - g) la descrizione dei ruoli e delle mansioni del personale della Scuola coinvolto, con la previsione dell'impegno previsto per ciascuno per lo svolgimento delle attività;
 - h) ai fini di quanto previsto alla precedente lettera, l'eventuale partecipazione dei/delle proponenti ad altre imprese spin-off;
 - i) le modalità della eventuale partecipazione della Scuola al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - j) le modalità di regolamentazione della proprietà intellettuale;



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

- k) una descrizione e una quantificazione, per quanto possibile anche in termini economici, dell'eventuale sostegno ricevuto dalla Scuola nella fase di progettazione e incubazione prima della sua costituzione;
- l) una dichiarazione di approvazione da parte dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare o di altra struttura di ricerca della Scuola di provenienza dei soci proponenti.

3. Le/i proponenti dovranno inoltre sottoscrivere per accettazione il documento "Policy delle imprese spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna", contenente i principi a cui si deve ispirare l'attività delle nuove imprese.

4. Non possono partecipare alle deliberazioni degli organi relative alla costituzione i proponenti delle iniziative.

5. In caso di mancata approvazione, la delibera del Consiglio di amministrazione deve rendere esplicite le motivazioni del diniego.

6. In casi adeguatamente motivati la richiesta di accreditamento quale impresa spin-off della Scuola può essere presentata dai soggetti autorizzati, anche dopo la costituzione dell'impresa, ma entro un anno dalla stessa.

Art. 5

(Servizi erogati dalla Scuola a favore delle imprese spin-off)

1. La Scuola eroga specifici servizi di supporto alla nascita, all'avviamento e allo sviluppo di imprese spin-off, quali a titolo di esempio:

- a) prevalutazione della fattibilità dell'idea di impresa;
- b) networking;
- c) consulenza su proprietà intellettuale e contrattualistica;
- d) supporto alla partecipazione ad eventi con finalità commerciali ovvero partecipazione a progetti di ricerca congiunti;
- e) programma di accompagnamento e tutoraggio per le imprese spin-off.

L'accesso ai predetti servizi, che possono essere resi anche a titolo oneroso, è facoltativo e può essere regolato mediante apposite convenzioni stipulate tra la Scuola o un Istituto/Centro di ricerca interdisciplinare o altra struttura di ricerca della Scuola e l'impresa spin-off.

2. L'uso di spazi, attrezzature e apparecchiature della Scuola potrà essere accordato dalla Scuola, a seguito di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, verificata la disponibilità dei suddetti spazi, attrezzature ed apparecchiature da parte dell'Istituto o del Centro di ricerca interdisciplinare o di altra struttura di ricerca della Scuola di competenza. Tale uso, che potrà essere concesso dalla Scuola a titolo oneroso e per quanto riguarda gli spazi per un periodo non superiore a due anni, sarà disciplinato da apposita convenzione a firma della/dal Direttrice/ore generale tra l'impresa spin-off e la Scuola. In caso di contestuali richieste di utilizzo dei medesimi spazi e attrezzature da parte delle imprese spin-off e di personale della Scuola e qualora la fruibilità delle risorse sia limitata, le richieste delle imprese spin-off saranno prese in considerazione non appena gli spazi e le attrezzature torneranno disponibili, rispettando la priorità d'uso per le attività interne.

Art. 6

(Obblighi delle imprese spin-off)

1. Una volta costituite, le imprese spin-off della Scuola, al cui capitale sociale non partecipa la Scuola, devono inviare annualmente alla Scuola stessa, per il tramite dell'U.O. Valorizzazione Ricerca, una



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

copia del proprio bilancio di esercizio e della relazione annuale, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le imprese spin-off della Scuola devono provvedere agli adempimenti necessari per il monitoraggio disciplinato dall'art. 8.

3. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 2, comma 5 lettera c), le imprese spin-off, per il mezzo delle/dei docenti che vi partecipano, hanno l'obbligo di sottoporre alla Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, che ne curerà la sottoposizione alla valutazione del Comitato Etico Congiunto, i protocolli dei progetti di ricerca di natura non clinica che prevedono il coinvolgimento del soggetto umano.

4. Le imprese spin-off della Scuola non possono svolgere attività in concorrenza con quella della Scuola.

Art. 7 (Proprietà intellettuale)

1. Nel rispetto della normativa vigente, la Scuola promuove la valorizzazione dei propri diritti di proprietà intellettuale anche mediante l'attribuzione in licenza o cessione dei diritti stessi alle imprese spin-off.

2. Tale conferimento avviene sulla base di un accordo specifico tra l'impresa spin-off richiedente e la Scuola, in cui devono essere definite le prospettive di applicazione dei risultati inventivi e i ritorni economici per la Scuola.

3. Alle imprese spin-off direttamente partecipate dalla Scuola tali diritti verranno di norma licenziati a titolo di conferimento al capitale sociale.

4. Il personale della Scuola che partecipa ad un'impresa spin-off gode di un diritto di prelazione per l'acquisizione di una licenza ovvero per la cessione dei diritti di proprietà intellettuale di titolarità esclusiva della Scuola.

Art. 8 (Monitoraggio)

1. Ogni anno, a partire dalla costituzione dell'impresa spin-off e per le imprese già costituite dalla entrata in vigore del presente regolamento, le imprese spin-off sono oggetto del monitoraggio di specifici requisiti e dei risultati conseguiti sulla base della Scheda di monitoraggio allegata al presente regolamento. Le imprese riceveranno l'invito a rispondere al monitoraggio da parte dell'U.O. Valorizzazione Ricerca.

2. Al termine del processo di valutazione la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico individuerà le imprese che si sono distinte, a cui potranno essere concesse premialità ovvero altri riconoscimenti ufficiali in occasione di eventi istituzionali.

3. Qualora si ravvisi un raggiungimento insoddisfacente dei risultati, ovvero si accerti la mancanza di specifici requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero la perdita sopravvenuta dei requisiti per l'acquisizione dello status di impresa spin-off di cui all'art. 3, comma 1 e il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di costituzione, la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico predisponde una specifica istruttoria per la richiesta di decadenza dello status, da sottoporre al parere del Senato Accademico e alla delibera finale del Consiglio di amministrazione.

4. La Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, su proposta del Comitato Etico Congiunto, prenderà in carico la specifica attività di monitoraggio sulle posizioni di potenziale conflitto di interessi che possono manifestarsi nell'ambito di progetti di ricerca che prevedano il coinvolgimento, a qualsivoglia titolo, di un'impresa spin-off della Scuola. In tali circostanze



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

l'impresa spin-off dovrà fornire ogni informazione richiesta dalla Commissione congiunta per il Trasferimento Tecnologico e dal Comitato Etico Congiunto, chiamato anche ad esprimere la valutazione etica sui protocolli di ricerca di natura non clinica di cui all'art. 6, comma 3.

Art. 9

(Decadenza dallo status di impresa spin-off della Scuola)

1. Le imprese spin-off perdono lo status con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, a seguito della valutazione dell'esito del monitoraggio su proposta della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, secondo la procedura di cui all'art. 8.
2. Le imprese spin-off, che all'esito del monitoraggio annuale risultino inadempienti agli obblighi di cui all'art. 6, ed in particolare al divieto di svolgere attività in concorrenza con la Scuola, perderanno con effetto immediato lo status di impresa spin-off.
3. Le imprese spin-off che risultino inadempienti all'obbligo previsto all'art. 6 comma 1, di invio del bilancio di esercizio e della relazione annuale alla fine di ogni esercizio entro il 30 giugno di ogni anno, a seguito di sollecito formale da parte della U.O. Valorizzazione Ricerca, perderanno lo status di impresa spin-off.
4. Le/I Diretrici/ori di Istituto o le/i Coordinatrici/ori dei Centri di ricerca interdisciplinari o di altre strutture di ricerca della Scuola, a seguito di delibera da parte dei rispettivi organi, o la/il Rettrice/ore, possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico richieste adeguatamente documentate di revoca dello status di spin-off. L'iniziativa può inoltre partire dalla stessa Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, anche su segnalazione del Comitato Etico Congiunto. In tali casi, la Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico predisporrà, con il supporto della U.O. Valorizzazione Ricerca, l'apposita istruttoria per il parere del Senato Accademico, il quale la trasmetterà al Consiglio di amministrazione che delibererà sulla richiesta di revoca.

Art. 10

(Partecipazione della Scuola)

1. La Scuola può decidere di partecipare al capitale proprio delle imprese spin-off-della Scuola stessa. In tali casi la sua partecipazione è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) la limitazione della responsabilità della Scuola al capitale sottoscritto, nelle forme consentite dalla legge, tra le quali la sottoscrizione di appositi patti parasociali;
 - b) la nomina da parte della Scuola di un consigliere di amministrazione dell'impresa spin-off. Il consigliere non può essere uno dei soci dello spin-off;
 - c) un'opzione di vendita della partecipazione della Scuola nei confronti degli altri soci in proporzione delle rispettive quote esercitabile decorsi due anni dall'ingresso dalla Scuola nel capitale sociale. Il prezzo di vendita sarà determinato in proporzione al valore di mercato della società al momento dell'esercizio del diritto di opzione.
2. La sussistenza di tali condizioni viene valutata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato Accademico, in sede di deliberazione della partecipazione della Scuola alla impresa spin-off.

Art. 11

(Modalità di partecipazione del personale dipendente della Scuola)

1. Qualora il personale della Scuola proponga la costituzione di una impresa spin-off alla quale la Scuola sia direttamente chiamata a partecipare come socia, lo stesso deve partecipare al capitale



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

sociale e obbligarsi a non alienare la propria quota di partecipazione per un periodo non inferiore a 3 anni.

2. La percentuale di partecipazione della/del singola/o docente nello spin-off non potrà eccedere il 51% del capitale sociale, eccetto l'ipotesi in cui l'apporto di proprietà intellettuale da parte di tale docente sia estremamente rilevante, a giudizio della Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico, da giustificare una percentuale di partecipazione superiore. Trascorsi 3 anni dalla costituzione dell'impresa spin-off, in ogni caso, la/il singola/o docente dovrà ridurre la propria quota di partecipazione ad un valore inferiore al 50%.

3. Prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione da parte del personale docente e ricercatore a tempo pieno a favore dell'impresa spin-off possono essere effettuate secondo il disposto dell'art. 6 della L. 240/2010 e delle fonti interne ad esso collegate.

4. Le/I titolari di assegni di ricerca, le/gli allieve/i e dei corsi ordinari e le/gli allieve/i PhD della Scuola possono svolgere a favore dell'impresa spin-off attività retribuita, se autorizzata rispettivamente dalla/dal Direttrice/ore di Istituto e/o dalla/dal Coordinatrice/ore del Centro di ricerca interdisciplinare o di altre strutture di ricerca della Scuola e dalla/dal Coordinatrice/ore del rispettivo corso, a condizione che lo svolgimento di detta attività non contrasti con il regolare e diligente svolgimento delle loro attività all'interno della Scuola.

5. Il personale tecnico amministrativo della Scuola può svolgere a favore dell'impresa spin-off della Scuola attività retribuita, purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione della/del Direttrice/ore Generale, sentito la/il Responsabile della struttura di appartenenza relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dell'impresa spin-off con quelle proprie dell'attività istituzionale. Il personale tecnico amministrativo non può partecipare agli organi di governo delle imprese spin-off né assumere cariche operative.

6. Il personale della Scuola a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo all'impresa spin-off della Scuola deve comunicare alla stessa, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici ottenuti da tale partecipazione.

7. Lo svolgimento di attività del personale della Scuola a favore delle imprese spin-off non deve comunque porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con la Scuola.

Art. 12

(Incompatibilità e conflitto di interessi)

1. I membri del Consiglio di amministrazione, le professoresse, i professori e le ricercatrici e i ricercatori membri di commissioni in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, la/il Direttrice/ore, i membri del Senato Accademico, le/i Direttrici/ori di Istituti, le/i Coordinatrici/ori dei Centri di Ricerca interdisciplinari o di altre strutture di ricerca della Scuola, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle imprese spin-off. È fatta salva l'ipotesi in cui la/il Direttrice/ore dell'Istituto e le/i Coordinatrici/ori dei Centri di Ricerca interdisciplinari o di altre strutture di ricerca della Scuola siano designate/i dalla Scuola a far parte del Consiglio di amministrazione dell'impresa spin-off della quale non sia socio o proponente.

2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno socio o non socio dell'impresa spin-off della Scuola, la cui partecipazione alle attività dell'impresa stessa, di cui al comma 1, risulti incompatibile con i compiti istituzionali di didattica e di ricerca perché eccessivamente assorbente, potrà svolgerle, purché preventivamente posto in congedo senza assegni, per un periodo massimo di cinque anni, che possono essere fruiti nei primi cinque anni di attività dell'impresa spin-off. Ai sensi dell'art. 4, comma



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

- 2 del D. Lgs. n.297/99, il personale docente e ricercatore può altresì far richiesta di distacco presso l'impresa spin-off per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.
3. Fatte salve le disposizioni previste al precedente comma 2, è consentito al personale docente e ricercatore a tempo pieno o definito socio o non socio dell'impresa spin-off della Scuola, di ricoprire la carica di Presidente o membro del Consiglio di amministrazione (con o senza deleghe), amministratore unico/delegato o comunque assumere un incarico o ruolo operativo apicale presso l'impresa spin-off nei primi 3 anni che decorrono dalla data di costituzione ovvero di accreditamento dell'impresa. Il Consiglio di amministrazione della Scuola può autorizzare una proroga del suddetto incarico, per un periodo massimo di ulteriori 3 anni, previa presentazione di una richiesta motivata e l'acquisizione del parere del Senato Accademico. Decorsi i suddetti periodi, non è consentito al personale docente e ricercatore a tempo pieno o definito, socio o non socio dell'impresa spin-off della Scuola, ricoprire alcuna carica compresa quella di membro del Consiglio di amministrazione (con o senza deleghe) e ogni altro incarico o ruolo operativo apicale.
4. È fatto espresso divieto, oltre che alle imprese spin-off, al personale docente o ricercatore che partecipa alle imprese spin-off di svolgere attività in concorrenza con quella della Scuola.
5. Il personale della Scuola partecipante a imprese spin-off è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore dell'impresa spin-off.
6. Sussiste una situazione di conflitto di interessi quando il partecipante all'impresa spin-off assuma o possa assumere comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la stessa recando, allo stesso tempo, pregiudizio all'immagine e agli interessi della Scuola.
7. Il personale della Scuola partecipante ad una impresa spin-off della Scuola si impegna al momento della costituzione della stessa a non utilizzare a vantaggio di questa le ricerche della Scuola diverse da quelle che hanno dato vita all'impresa spin-off della Scuola. Si impegna altresì a non utilizzare a vantaggio della propria impresa spin-off informazioni acquisite da partner ed altri interlocutori della Scuola ed a dichiarare la propria condizione di appartenenza alla Scuola e di socio dell'impresa spin-off della Scuola durante eventuali negoziazioni con imprese e enti.
8. Il rapporto con la Scuola non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.
9. Le imprese spin-off che stipulino contratti attivi o passivi con la Scuola (ad esempio contratti conto terzi, contratti per acquisizione di beni o servizi, assegni di ricerca, ecc.) dovranno comunicarlo all'U.O. Valorizzazione Ricerca, che predisporrà apposita istruttoria per la/il Direttrice/Direttore Generale e per la/il Rettrice/ore, i quali valuteranno se sottoporla al Consiglio di amministrazione per eventuale delibera.
10. La Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico vigila sul puntuale rispetto dei principi stabiliti ai commi precedenti. Qualora venga accertato dalla Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo la Commissione stessa, ai sensi dell'art. 2, dovrà segnalare tale situazione alla/al Rettrice/ore, che dovrà porre in essere, di concerto con i competenti organi della Scuola, tutte le azioni opportune a far cessare tale comportamento. La Commissione Congiunta per il Trasferimento Tecnologico darà esecuzione alle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13

(Disposizione transitoria)

1. L'obbligo di adeguamento alle previsioni di cui all'art. 12 comma 3 dovrà essere soddisfatto entro tre mesi dalla data di emanazione del presente Regolamento.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON LE IMPRESE SPIN-OFF

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, emanato dalla/dal Rettore/ore con proprio decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo on-line della Scuola. Le modifiche e le integrazioni al testo regolamentare seguono la medesima regola.